



COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove, addì undici del mese di giugno alle ore 20:00, nella Sala delle Adunanze in Municipio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	ARISTO PIETRO ANDUS	SI	7	TONONI GRETA	SI
2	TONONI CLAUDIO	SI	8	MARCHI MATTEO	SI
3	GABURRI STEFANO	SI	9	BONOMI GIORGIO	SI
4	PANCARI MARTA	SI	10	FELTER IVAN	SI
5	TONNI GIANPIETRO	SI	11	GIRELLI VANIA	SI
6	VASSALINI STEFANO	SI			

PRESENTI: 11 ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Mattia Manganaro** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Aristo Pietro Andus - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL SINDACO riferisce che:

- a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto con le Elezioni Amministrative del 26/05/2019 occorre provvedere, a norma dell'art. 41, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 12 del D.P.R. 20/03/1967, n. 223, e successive modificazioni, ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale;
- in relazione al disposto dell'art. 12, primo comma, del *“TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI”* approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1967, n. 223, e successive modificazioni, che testualmente recita:
 - «(1) (comma così:
 - modificato dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
 - sostituito dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
 - (2) (comma così:
 - sostituito dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
 - sostituito dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270;
 - modificato dall'art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.»;
- al combinato disposto dell'art. 2 del *“TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI”* approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1967, n. 223, come modificato, in sede di conversione, dal Decreto Legge 03/01/2006, n. 1 e dell'art. 10, comma 3, della Legge 21/12/2005, n. 270, questo Comune, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti;
- per l'elezione, trova applicazione l'art. 13 del *“TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI”* approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1967, n. 223, che testualmente recita:
 - «1. (Comma così sostituito dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
 - 2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
 - 3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
 - 4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il *“TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI”* approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1967, n. 223;

VISTO che il Sindaco, ha proclamato il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 11;
- consiglieri votanti n. 11;

essendosi astenuto dalla votazione il Sindaco:

A) per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:

TONONI GRETA;
VASSALINI STEFANO;
GIRELLI VANIA;

B) per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:

PANCARI MARTA;
MARCHI MATTEO;
BONOMI GIORGIO;

CON il risultato delle votazioni che precedono;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi del comma 1, dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:

A) COMPONENTI EFFETTIVI <i>(da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)</i>	B) COMPONENTI SUPPLENTI <i>(da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)</i>
Presidente: SINDACO	
Membro: TONONI GRETA	Supplente: PANCARI MARTA
Membro: VASSALINI STEFANO	Supplente: MARCHI MATTEO
Membro: GIRELLI VANIA	Supplente: BONOMI GIORGIO

2. Di dare atto che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:

- fra i componenti effettivi da: GIRELLI VANIA;
- fra i componenti supplenti da: BONOMI GIORGIO.

3. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

= O O O =

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Aristo Pietro Andus

Il Segretario Comunale
F.to Mattia Manganaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il **05/07/2019** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.preseglie.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Mattia Manganaro

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
